

E-mail

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Consiglio Nazionale degli Architetti
Consiglio Nazionale dei Geometri
Ordini Professionali degli Ingegneri
Ordini Professionali degli Architetti
Collegi Professionali dei Geometri

LORO SEDI

GM/rdm/2423u/08

Milano, 18 luglio 2008

Oggetto: Sezione Solai e Doppia Lastra di ASSOBETON – Informativa circa la Marcatura CE dei prodotti da Costruzione in applicazione della Direttiva 89/106 CEE.

La Sezione Solai e Doppia Lastra di ASSOBETON (Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi) vede riunite tra i propri Associati alcune delle più importanti aziende nazionali produttrici di solai a lastre, che rappresentano circa un quarto della produzione nazionale.

Considerata l'importanza della materia trattata nel seguito e le responsabilità conseguenti, si ritiene di fare cosa utile fornendo alcune informazioni di aggiornamento per i Vostri iscritti.

Il 1° maggio 2008 è terminato il periodo transitorio della norma europea armonizzata UNI EN 13747:2005 (lastre per solai), che definisce la Marcatura CE delle lastre per solaio prefabbricate (predalles) in c.a. e c.a.p. A partire da tale data, l'immissione sul mercato e l'impiego nelle opere delle lastre per solaio è possibile soltanto se queste sono dotate di Marcatura CE, in accordo con la Direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione", recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n. 246, e s.m.i.

Ciò vale per tutte le lastre per solaio, indipendentemente da quale sia la loro destinazione d'uso e la loro tipologia, perché rientranti nell'ambito di applicazione della norma UNI EN 13747. L'obbligo della Marcatura CE vale sia per lastre che svolgano la funzione di **cassero a perdere** sia per quelle che contengano al loro interno l'armatura aggiuntiva per la fase di esercizio.

A seguito dell'entrata in vigore della Marcatura CE, il vecchio deposito presso il Servizio Tecnico Centrale per la produzione in **Serie Dichiarata o Controllata** non è più applicabile a tale tipologia di manufatti prefabbricati e pertanto non potrà più essere richiesta la **Dichiarazione di Origine** prevista dal precedente ordinamento nazionale.

I prodotti coperti dalla norma sono comunemente impiegati come parte strutturale di orizzontamenti quali:

- solai e coperture di edifici (comprendente edifici industriali e di stoccaggio, edifici pubblici come scuole, ospedali, ecc);
- aree di parcheggio e/o di circolazione (rampe e coperture carrabili, impalcati di ponti e viadotti stradali, ferroviari ecc);
- elementi di chiusura vari quali chiusure di canali, vasche, ecc.

L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo delle molteplici applicazioni in cui la lastra può essere impiegata.

Il DPR 246/93 vieta esplicitamente l'utilizzo delle lastre in difetto della Marcatura. L'Art. 2, Condizioni di immissione sul mercato, al comma 1 recita quanto segue: "*I prodotti possono essere immessi sul mercato solo se idonei all'impiego previsto. Sono idonei i prodotti dotati di caratteristiche tali da rendere le opere sulle quali devono essere incorporati o comunque installati, se adeguatamente progettate e costruite, conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato A, se e per quanto tali requisiti sono prescritti.*"

All'Art 11, Vigilanza, al comma 3 recita: *"I prodotti, che risultino non muniti della Marcatura CE, o dell'attestato di conformità, o ne siano comunque privi devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o installati in edifici."*

L'applicazione della Marcatura CE e la conformità delle lastre alle norme armonizzate è totale responsabilità del produttore di lastre prefabbricate, ma è evidente il fondamentale ruolo che svolgono i professionisti nel rispettare e far rispettare la Direttiva ed il DPR di recepimento nazionale.

Considerato che la legge non ammette "ignoranza" ed il fatto che i professionisti sono degli operatori del settore "specializzati", qualsiasi illecito che non dovesse venir tempestivamente rilevato e segnalato rischia di porre il professionista in una situazione di grave responsabilità colposa ossia dovuto a negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o regolamenti.

Al fine di prevenire possibili gravi ripercussioni sull'operato dei professionisti ed affinché gli stessi non rischino di vedersi addossare responsabilità importanti, è opportuno svolgere opera di informazione circa il loro ruolo e le loro responsabilità.

Per prevenire possibili coinvolgimenti e per attuare comportamenti responsabili e diligenti si può ricordare quanto segue.

I Progettisti debbono prescrivere nei propri Capitolati materiali in possesso di Marcatura CE quando questa sia divenuta cogente e definire coerentemente le specifiche tecniche e le caratteristiche dei materiali/prodotti negli elaborati progettuali.

Occorre sottolineare che il DM 14/01/2008, nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, richiede, per i materiali e prodotti ad uso strutturale recanti la Marcatura CE, che il Direttore dei Lavori, in fase di accettazione dei prodotti, si accerti della presenza della Marcatura CE stessa e richieda ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, la Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previsti in detta documentazione.

Il Direttore dei Lavori è quindi tenuto a rifiutare le eventuali forniture di prodotti non conformi o non marcati CE. Si suggerisce ai Direttori dei Lavori di richiedere, unitamente alla Dichiarazione di Conformità, anche copia del Certificato del Controllo di Processo di Fabbrica (Certificato FPC) rilasciato dall'Ente Notificato ai produttori stessi.

Al collaudatore competerà il controllo dei materiali utilizzati con la verifica dell'evidenza della Marcatura CE dei prodotti per i quali sia obbligatoria, della Dichiarazione di Conformità del produttore e del Certificato del Controllo di Processo di Fabbrica emesso dall'Ente Notificato.

La Sezione Solai e Doppia Lastra, nelle istituzionali attività di formazione ed informazione che da anni svolge in favore degli operatori del settore, si rende disponibile, qualora lo desideriate, ad organizzare/coordinare un breve incontro per i Vostri iscritti presso la Vs. sede, assicurando la partecipazione di nostri tecnici esperti della materia al fine di fare il punto della situazione ed illustrare le problematiche inerenti all'applicazione della Direttiva.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento circa l'applicazione della Direttiva alle lastre per solaio è possibile contattare la Segreteria Tecnica della Sezione Solai e Doppia Lastra.

RingraziandoVi per l'attenzione cogliamo l'occasione per porgere a Voi ed ai Vostri iscritti i nostri più cordiali saluti.

Il Segretario Tecnico della Sezione
Solai e Doppia Lastra
Gianpiero Montalti



Il Presidente
ASSOBETON
Renzo Bullo



Il Presidente della Sezione
Solai e Doppia Lastra
Franco Maffezzoni

